

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 10.2011

Perugia, 31 marzo 2011

Oggetto: IVA – Cessioni telefoni cellulari e circuiti integrati

Con decorrenza dal **01 Aprile 2011**, in forza dell'articolo 17, sesto comma, lettere b) e c) del DPR 633/1972, è prevista l'applicazione del meccanismo della cosiddetta inversione contabile o reverse charge alla cessione di:

- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo (in sintesi, telefoni cellulari);
- dispositivi a circuito integrato quali microprocessori ed unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (in sintesi, dispositivi a circuito integrato).

L'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile ai prodotti descritti trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Ne consegue che il meccanismo dell'inversione contabile innanzi descritto non trova applicazione per la fase di commercio al dettaglio e comunque nel caso in cui l'acquirente sia l'utilizzatore finale.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge comporta quindi che il cessionario, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'IVA. Ciò in deroga al principio generale secondo cui il debitore dell'IVA nei confronti dell'Erario è il soggetto cedente ovvero colui che effettua la cessione dei beni.

I cedenti dei beni in oggetto saranno tenuti ad emettere fattura senza addebito dell'imposta con indicazione in fattura della dicitura "*reverse charge ex Art. 17, sesto comma lettere b) e c) del DPR 633/1972 – Iva assolta dal cessionario debitore d'imposta*".

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Il cessionario dovrà quindi integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed annotarla nel Registro delle fatture emesse o nel Registro del corrispettivi.

Lo stesso documento (fattura integrata) dovrà quindi essere anche annotato nel Registro degli acquisti, al fine di poter detrarre l'IVA in oggetto.

Distinti saluti.